



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 maggio 2014 n.75

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 5 della Legge 23 maggio 1995 n.70;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 16 aprile 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DATI TRATTATI CON SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

CAPO I

Art. 1

1. La banca dati dello Stato prevista dall'articolo 5 della Legge 23 maggio 1995 n.70 e disciplinata dal Decreto 13 marzo 1984 n. 27 e dal Decreto 3 giugno 1986 n. 67 è integrata con i dati trattati mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza territoriale, in seguito, per brevità, "Sistema di Videosorveglianza".
2. Il Sistema di Videosorveglianza è costituito da videocamere posizionate sul territorio della Repubblica di San Marino nonché da un sistema hardware e software per il trattamento dei dati.
3. Le videocamere posizionate in prossimità degli accessi alla Repubblica e delle intersezioni stradali, sulle strade di tipo a) e b) di cui all'articolo 15 della Legge 29 gennaio 1992 n. 7, nelle zone a traffico limitato nonché in ulteriori aree individuate con il Regolamento di cui all'articolo 5, possono comprendere la modalità di lettura targhe.

Art. 2

1. Il Sistema di Videosorveglianza è attivato per supportare l'azione di enti pubblici, di unità organizzative preposte alla tutela dell'ambiente nonché delle Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, al fine di:
 - a) prevenire e reprimere reati e attività illecite commesse sul territorio ovvero all'estero quando possano avere risvolti in Repubblica;
 - b) controllare aree strategiche;
 - c) monitorare il traffico, anche per consentire il pronto intervento delle Forze di Polizia in caso di ingorghi o sinistri;
 - d) monitorare gli impianti tecnologici e di servizio dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), comprese le aree di raccolta e/o trattamento rifiuti;
 - e) perseguire finalità statistiche consistenti nella raccolta aggregata di dati;
 - f) irrogare sanzioni per infrazioni al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 "Codice Ambientale", solo in zone adeguatamente segnalate;

g) irrogare sanzioni per infrazioni al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e successive modificazioni "Codice della Strada", solo in zone adeguatamente segnalate.

2. L'utilizzo del Sistema di Videosorveglianza è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e comporta esclusivamente il trattamento di dati personali relativi ai soggetti ed ai veicoli che transitino nei luoghi di installazione delle videocamere.

Art. 3

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Sistema di Videosorveglianza si svolge nel rispetto dei principi di cui alla Legge n.70/1995 e, più specificamente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale nonché garantendo, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Il sistema informativo ed i programmi informatici del Sistema di Videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite nei singoli casi possano essere adeguatamente realizzate mediante dati anonimi.

3. L'utilizzo del Sistema di Videosorveglianza è attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità e necessità.

Art. 4

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati, in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità di cui all'articolo 2;

b) resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui all'articolo 2;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità del Sistema di Videosorveglianza per le quali essi sono stati trattati ed in ogni caso non superiore ai periodi di seguito indicati:

1) per il Sistema di Videosorveglianza, ad esclusione dei dati raccolti con le videocamere dotate di sistema di lettura targhe per i quali si applica la disposizione del seguente numero 2), sei giorni: oltre tale limite i dati sono automaticamente cancellati;

2) per i dati raccolti con le videocamere dotate di sistema di lettura targhe, nove mesi: oltre tale limite i dati sono automaticamente cancellati, previa trasmissione ai Corpi di Polizia che ne facciano richiesta ai fini di attività indagine;

f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. Nel caso di trasmissione dei dati ai Corpi di Polizia a mente della disposizione di cui al comma 1, lettera e), numero 2), i dati sono trattati per l'intera durata dell'attività di indagine, anche oltre il termine di nove mesi, secondo quanto previsto nel Regolamento di cui all'articolo 5. Qualora le indagini non diano corso a procedimento penale, i dati sono distrutti quando siano cessate le esigenze investigative.

Art. 5

1. Con regolamento del Congresso di Stato, adottato previo parere obbligatorio del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali di cui al Capo V della Legge n. 70/1995, in seguito, per brevità Garante, sono disciplinati:

a) i titolari del trattamento dei dati;

b) le modalità ed i criteri di individuazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento;

- c) le responsabilità, gli obblighi ed i divieti gravanti sui soggetti di cui alle superiori lettere a) e b) in relazione alla gestione del Sistema di Videosorveglianza in conformità ai principi definiti all'articolo 3 nonché le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione dei predetti obblighi e divieti;
- d) le competenze dell'AASS quale amministratore di sistema del Sistema di Videosorveglianza, i doveri di riservatezza dei dipendenti preposti e le procedure di trasmissione dei dati ai Corpi di Polizia, al Dipartimento di Prevenzione (DP) e, a seguito del suo avvio, all'Ufficio Prevenzione Ambiente (UPA);
- e) i sistemi e le procedure per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati nonché per consentire l'accesso limitato agli stessi;
- f) le modalità di trattamento dei dati;
- g) gli obblighi informativi relativi al posizionamento delle videocamere del Sistema di Videosorveglianza;
- h) l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 10 e 11 della Legge n. 70/1995 da parte degli interessati.

CAPO II

Art. 6

1. La costituzione di banche dati relative a sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti privati su aree pubbliche o aperte al pubblico e l'attivazione dei sistemi medesimi sono preventivamente autorizzate dal Garante o allo stesso notificate, secondo quanto previsto nel Regolamento di cui all'articolo 5.
2. Gli apparati di cui al comma 1 possono essere collegati, su richiesta del soggetto privato titolare del sistema e previa autorizzazione del Comandante del Corpo, alle Centrali Operative dei Corpi di Polizia, costituendo un sistema integrato pubblico e privato di videosorveglianza.
3. I Comandanti dei Corpi di Polizia comunicano al Garante l'integrazione del Sistema di Videosorveglianza avvenuta a mente del comma 2.

Art. 7

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano anche alle banche dati ed ai sistemi di proprietà di soggetti privati di cui all'articolo 6.
2. Il regolamento previsto all'articolo 5 detta prescrizioni speciali in ordine ai sistemi di videosorveglianza ed al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati private con particolare riferimento ai casi ed ai procedimenti di autorizzazione e notifica al Garante, alla durata della eventuale conservazione dei dati, agli obblighi informativi ed alle misure di sicurezza.
3. Le disposizioni richiamate al comma 1 e quelle del regolamento di cui all'articolo 5 si applicano anche ai sistemi di videosorveglianza di proprietà di soggetti privati già collegati alle Centrali Operative dei Corpi di Polizia; tali sistemi devono essere adeguati a quanto previsto dalle suddette norme entro sei mesi dall'emanazione del summenzionato regolamento.

Art. 8

1. Il Garante emana, a mente dell'articolo 16, primo comma, lettera h) della Legge n. 70/1995, regolamenti attuativi del presente decreto delegato e del Regolamento di cui all'articolo 5.

CAPO III

Art. 9

1. L'articolo 68, primo e secondo comma, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 è così sostituito:

“Le violazioni al presente decreto delegato ed alle altre norme riguardanti i veicoli e la circolazione stradale sono accertate dagli appartenenti ai Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di Rocca. L'accertamento può essere effettuato anche attraverso apparecchiature elettroniche mobili o fisse per il rilievo della velocità dei veicoli, con o senza la presenza o il diretto intervento degli agenti, nonché attraverso sistemi di videosorveglianza territoriale attivati e disciplinati in conformità alla Legge 23 maggio 1995 n. 70 e relativi decreti delegati e regolamenti attuativi. L'uso, l'approvazione ed omologazione delle predette apparecchiature per il rilievo della velocità è disciplinato con regolamento del Congresso di Stato.

Fatto salvo quanto previsto al seguente periodo, le infrazioni amministrative devono essere immediatamente contestate. Quando ciò non sia possibile nonché nei casi in cui l'accertamento della violazione avvenga, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti, per mezzo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al secondo periodo del primo comma, è emessa ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, a mezzo del servizio postale al trasgressore, ove identificato, e all'intestatario della carta di circolazione, entro sessanta giorni dall'accertamento, se residenti nella Repubblica, o entro centottanta giorni, se residenti all'estero. La notificazione non è obbligatoria in caso di connessione con un reato perseguibile d'ufficio: in tal caso, il Giudice con la sentenza commina la sanzione, concedendo il termine per l'oblazione di cui al successivo comma.”.

Art. 10

1. Il comma 8 dell'articolo 183 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è così sostituito:
“8. L'UPA ed il DP, per quanto di rispettiva competenza, accertano le violazioni ed applicano le sanzioni pecuniarie amministrative previste, mediante emissione dell'ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, al trasgressore o, nei casi di cui al seguente periodo, all'intestatario della carta di circolazione, a mezzo del servizio postale entro sessanta giorni dall'accertamento. L'accertamento delle violazioni è, altresì, effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza attivati e disciplinati in conformità alla Legge 23 maggio 1995 n.70 e relativi decreti delegati e regolamenti attuativi; qualora non sia possibile identificare il trasgressore, bensì unicamente individuare, mediante i suddetti sistemi di videosorveglianza, il veicolo dallo stesso condotto, la sanzione pecuniaria amministrativa è irrogata all'intestatario della carta di circolazione.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 maggio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini